



DL 130/2020 - Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e di sicurezza

A.C. 2727

Dossier n° 123 - nota Questioni regionali
11 novembre 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2727
Titolo:	Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	16
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato alla Camera dei Deputati per la conversione in legge; si compone di **16 articoli e 36 commi**.

L'**articolo 1, comma 1, lettera a)** prevede che rifiuto o revoca del **permesso di soggiorno** non possano essere adottati quando ricorrano seri motivi derivanti dal rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato.

Il **comma 1, lettera b)** dispone, per alcune tipologie di permessi di soggiorno, la convertibilità in **permessi di lavoro**.

Il **comma 1, lettera c)** sopprime la previsione del Testo unico immigrazione (art. 11, comma 1-ter) sul procedimento per la limitazione o il divieto di ingresso, transito, sosta di **navi nel mare territoriale** per motivi di sicurezza pubblica o di contrasto di violazioni delle leggi sull'immigrazione, sostituendola con la disciplina recata dall'art. 1, comma 2 del decreto-legge in esame.

Il **comma 1, lettera d)** sopprime le disposizioni sulla multa a seguito della violazione del divieto di ingresso, transito o sosta nelle acque territoriali italiane nonché sulla confisca ed eventuale distruzione dell'imbarcazione, previste dal decreto-legge 53 del 2019.

Il **comma 1, lettera e)** estende l'ambito di applicazione del **divieto di espulsione**.

Il **comma 1, lettere f), g), h) ed i)**, reca disposizioni relative ad alcuni **permessi speciali di soggiorno** previsti dal Testo unico dell'immigrazione: per calamità; per motivi di lavoro del ricercatore; per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età; per cure mediche.

Il **comma 2**, interviene sulla disciplina relativa alla possibilità di limitazione o divieto di transito e di sosta delle **navi mercantili nel mare territoriale** quando ricorrano motivi di **ordine e sicurezza pubblica** ovvero quando si concretizzano, limitatamente alle **violazioni delle leggi di immigrazione vigenti**, le condizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego Bay del 1982. La nuova disciplina **sostituisce** quella introdotta nel TU immigrazione (art. 11) dal decreto-legge n. 53 del 2019 (c.d. decreto sicurezza-bis).

L'**articolo 2** interviene sulla **procedura di esame delle domande di protezione internazionale**, sulla relativa **decisione** e sulle procedure di **impugnazione**, attraverso alcune modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

L'**articolo 3, comma 1 e comma 4, lettera a)**, dispone in merito alle modalità del **trattenimento dello straniero** in procinto di essere allontanato dal territorio nazionale, riconoscendo in particolare, allo straniero trattenuto, alcune facoltà.

Il **comma 2, lettera a)**, prevede l'iscrizione nell'**anagrafe della popolazione residente**, del richiedente **protezione internazionale** - al quale si dispone altresì venga rilasciata una carta d'identità (valida solo sul

territorio nazionale, di durata triennale).

Il **comma 2, lettera b), e il comma 3** prevedono la riduzione a novanta giorni (anziché centottanta) del trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale (il quale sia trattenuto per difficoltà di verifica della sua identità o provenienza).

Il **comma 4, lettera b), e il comma 5**, prevedono che lo straniero in condizioni di trattenimento possa rivolgere **istanze o reclami al Garante nazionale ed ai garanti regionali e locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale** e che il Garante nazionale possa formulare specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, qualora ravvisi la fondatezza delle istanze formulate da soggetti trattenuti nei centri di permanenza per i rimpatri o nelle strutture di primo soccorso e accoglienza.

L'**articolo 4** riforma le disposizioni riguardanti il Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (**SIPROIMI, in precedenza SPRAR**), con la definizione del nuovo "**Sistema di accoglienza e integrazione**" (**SAI**). I **commi da 5 a 7** stabiliscono in massimo **trentasei mesi** (in luogo di quarantotto) **il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza** per matrimonio e per c.d. naturalizzazione.

L'**articolo 5** prevede che per i beneficiari di misure di accoglienza accolti nel SAI sono avviati ulteriori **progetti di integrazione** a cura delle amministrazioni competenti e nei limiti delle risorse disponibili (comma 1).

Sono altresì individuate alcune linee prioritarie d'intervento per l'aggiornamento del **Piano nazionale di integrazione dei titolari di protezione internazionale per il biennio 2020-2021** (comma 2). In tale ambito il Tavolo di coordinamento nazionale per l'accoglienza e l'integrazione può formulare proposte per l'attivazione delle relative iniziative (**comma 3**).

L'**articolo 6** prevede anche con riguardo ai reati commessi in occasione o a causa del trattenimento in uno dei **centri di permanenza** per il rimpatrio o delle strutture di primo soccorso e accoglienza l'applicazione dell'istituto dell'**arresto in flagranza differita**.

L'**articolo 7** modifica l'art. 131-*bis* del codice penale, intervenendo sulla **preclusione** all'applicazione della **causa di non punibilità** per la "**particolare tenuità del fatto**" nelle ipotesi di resistenza, violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale "quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni".

L'**articolo 8** interviene sull'articolo 391-*bis* del codice penale allo scopo di inasprire il regime sanzionatorio per chiunque agevoli, nelle **comunicazioni con l'esterno**, il detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario; è inoltre estesa l'applicabilità delle medesime pene anche al detenuto, che, sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-*bis*, comunica con altri in violazione delle prescrizioni imposte.

L'**articolo 9** inserisce nel codice penale il nuovo **articolo 391-ter** per punire con la reclusione da 1 a 4 anni chiunque mette **a disposizione di un detenuto un apparecchio telefonico**. La fattispecie si applica anche al detenuto che usufruisce del telefono e specifiche aggravanti sono previste quanto il reato è commesso da un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o un avvocato.

L'**articolo 10** modifica l'art. 588 del codice penale, che punisce il **reato di rissa**, inasprendone le pene.

L'**articolo 11** modifica gli articoli 13 e 13-*bis* del decreto-legge n. 14 del 2017, per ampliare l'ambito di applicazione delle misure del **divieto di accesso ai locali pubblici e ai locali di pubblico trattenimento**, che possono essere disposte dal questore, autorità di pubblica sicurezza, nei confronti di coloro che siano stati denunciati per specifici reati e per inasprire le sanzioni in caso di violazione dei suddetti divieti.

L'**articolo 12** prevede una serie di misure finalizzate ad implementare gli interventi per il contrasto dei **reati di stupefacenti** commessi attraverso l'utilizzo della rete **internet**.

L'**articolo 13** reca alcune modifiche alla disciplina sul **Garante nazionale delle persone private della libertà personale**, rimodulandone la denominazione e ridefinendone il ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. La disposizione inoltre proroga di due anni del mandato dell'attuale Garante nazionale.

L'**articolo 14** reca la **clausola di neutralità finanziaria** del provvedimento, prevedendo che esso non debba comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 15** introduce **disposizioni transitorie** finalizzate a stabilire l'applicazione di alcune modifiche introdotte con il decreto-legge in esame anche ai procedimenti in corso, nella fase sia amministrativa che

giurisdizionale.

L'**articolo 16** dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie di **competenza legislativa esclusiva statale** diritto di asilo, immigrazione, sicurezza dello Stato, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, cittadinanza, ordinamento civile e penale (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere a), b), d), g), i) ed l) della Costituzione); assume anche rilievo, con riferimento in particolare agli articoli 4 e 5, la **competenza concorrente** in materia di tutela della salute (articolo 117, terzo comma) e la **competenza residuale regionale** in materia di politiche sociali (articolo 117, quarto comma);

In questo quadro, il provvedimento prevede, all'articolo 4, comma 1, lettera c), che il decreto del Ministro dell'interno chiamato a definire i requisiti igienico-sanitari dei centri di prima accoglienza sia adottato sentita la Conferenza unificata; si ricorda inoltre che il piano nazionale di integrazione, del quale l'articolo 5 integra le finalità, è adottato da un tavolo cui partecipano rappresentanti delle regioni, dell'UPI e dell'ANCI.